

- In questo numero:
- **ACCERTAMENTO: TERMINI DI DECADENZA AL 31.12.2021**
- **CREDITI D'IMPOSTA (BONUS FACCIATE): SPETTA ANCHE SE RIGUARDA UN INTERVENTO PARZIALE**
- **ACCERTAMENTO: SCADENZA PER TRIBUTI LOCALI**
- **IVA: NON SPETTA IL RIMBORSO SE NON SONO STATE EMESSE FATTURE**
- **IVA: FORMAZIONE DIDATTICA ESENTE SOLO A CERTE CONDIZIONI**

ACCERTAMENTO: TERMINI DI DECADENZA AL 31.12.2021

La legge n. 208/2015 ha portato i termini di **notifica dell'avviso di accertamento**, IVA e redditi, alla **fine del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** (prima era il quarto); al **31.12.2021 non** vi erano, quindi, **annualità in scadenza**. Infatti, in ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi **per il 2016** (Unico 2017), i termini di accertamento per tale dichiarazione **si prescriveranno al 31.12.2022**. *Idem* per IVA. Come noto, l'accertamento per l'anno 2015 (**Unico 2016**), doveva essere predisposto e sottoscritto dal funzionario competente entro il 31.12.2020, ma **potrà eccezionalmente essere notificato entro il 28.2.2022**.

CREDITI D'IMPOSTA (<BONUS FACCIATE>): SPETTA ANCHE SE RIGUARDA UN INTERVENTO PARZIALE

L'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 808) ha sancito l'**ammissibilità** del **<bonus facciate>** anche per un intervento che, nell'ambito di un **condominio**, riguardi solamente la **striscia orizzontale** relativa agli **appartamenti posti ad un solo piano**. La soluzione espressa dall'Agenzia interpreta in modo estensivo il contenuto della legge n. 160/2019, che parla di agevolazioni spettanti per **interventi su edifici esistenti o <parti di essi>**. Riguardo alle formalità per avviare i lavori, le Entrate ribadiscono la necessità di conservare ed esibire la **copia della delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, nonché la **ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale** (o diversi criteri previsti dall'art. 1123 e seguenti del Codice civile). Risulta quindi **irrilevante**, come nel caso oggetto di interpello, **che il condominio non sia stato formalmente costituito**.

ACCERTAMENTO: SCADENZA PER TRIBUTI LOCALI

Per gli **accertamenti** relativi a **tributi locali** (IMU, TARI, imposta sulla pubblicità, ecc.) è previsto un **unico termine decadenziale** a prescindere dalla violazione commessa (che comprende l'omesso versamento e l'infedele/omessa dichiarazione). La **notifica** degli avvisi di accertamento deve avvenire, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato** (art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006). Ad esempio, per l'IMU, il **versamento** deve avvenire nell'**anno di imposizione**, mentre la **dichiarazione** deve essere trasmessa, se si sono verificati fatti tali da incidere sull'importo dovuto del tributo, **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si sono verificati tali fatti. In relazione all'art. 67, comma I, del D.L. n. 18/2020, è prevista la **<sospensione dei termini>** di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'**8 marzo al 31 maggio 2020**, in favore degli uffici degli enti impositori. Quindi, in base a tale **<sospensione>**, sia gli accertamenti per l'omessa/infedele dichiarazione IMU anno 2015, sia gli accertamenti per l'omesso versamento IMU 2016, scadono il 26.3.2022.

IVA: NON SPETTA IL RIMBORSO SE NON SONO STATE EMESSE FATTURE

Ai fini del **rimborso IVA**, il requisito dell'**aliquota media non sussiste**, se il soggetto passivo **non** ha ancora **emesso alcuna fattura di vendita**, e quindi il **rimborso non spetta**. E' quanto ha affermato l'Agenzia delle

Entrate nella risposta ad interpello n. 861 del 23.12.2021, interpretando l'art. 30, comma II, lett. a-, del D.P.R. n. 633/1972, ai fini del rimborso IVA. Nel caso di specie, il contribuente aveva **acquistato delle componenti** di un impianto di *biogas*, che **non** potevano nemmeno essere considerate **beni ammortizzabili**, e quindi non avevano integrato i presupposti di cui alla lett. c-, previsti dallo stesso articolo e dallo stesso comma citato.

IVA: FORMAZIONE DIDATTICA ESENTE SOLO A CERTE CONDIZIONI

Il regime di **esenzione IVA** per i **servizi di formazione**, anche a distanza, è subordinato ai **requisiti oggettivi dell'attività formativa** e **sogettivi di colui che eroga la formazione**. In base all'art. 132, paragrafo 1, lett. i-, della direttiva 2006/112/Ce, le **prestazioni** che beneficiano dell'esenzione devono essere: - di **natura educativa** dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale; - rese da **istituti o scuole riconosciuti** da pubbliche amministrazioni. I servizi di **formazione o riqualificazione professionale**, in linea con l'articolo 44 del regolamento Ue 282/2011, **comprendono** le prestazioni didattiche direttamente relative a un'**attività commerciale o professionale**, nonché le prestazioni didattiche per la **formazione e l'aggiornamento professionale**. La Corte di giustizia Ue ha chiarito che i **servizi educativi e formativi** sono esentati **solo se effettuati da enti di diritto pubblico** aventi uno **scopo di istruzione** o da **altri organismi riconosciuti** dallo Stato membro interessato aventi **finalità simili**, sempre che questi organismi privati perseguano finalità simili a quelle degli organismi pubblici (sentenza 28.11.2013, causa C-319/12, punto 35). Sempre secondo la Corte, l'insegnamento scolastico o universitario **non comprende l'insegnamento della guida automobilistica** impartito da una scuola guida, ai fini dell'ottenimento delle patenti per i veicoli delle categorie e <C1> (sentenza 14.3.2019, causa C-449/17), disposizione recepita dalla nostra normativa dall'1.1.2020 (art. 32 del D.L. n. 124/2019).

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	28/01/22	31/12/21	31/12/20	CAMBI	28/01/22	31/12/21	31/12/20	SPREAD	28/01/22	31/12/21	31/12/20
3 mesi	(0,55)	(0,57)	(0,54)	Euro - Usd	1,114	1,133	1,203	Btp vs BUND 10 years	137	136	108
6 mesi	(0,52)	(0,54)	(0,52)	Euro - yen	128,7	130,4	129,2				
1 anno	(0,47)	(0,49)	(0,50)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.